CAMERA DEI DEPUTATI N. 1975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BASILE GIUSEPPE

Presentata il 16 gennaio 1965

Provvedimenti a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per quanto concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, la concessione speciale *C* per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e l'assistenza malattia ai figli maggiorenni, conviventi ed a carico del titolare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni, il Parlamento, accogliendo le istanze da più parti formulate per un progressivo adeguamento delle disposizioni in vigore alle sempre crescenti esigenze sociali nel quadro di una più efficace assistenza dei dipendenti statali e delle loro famiglie, ha emanato una serie di leggi intese a migliorarne le condizioni economiche.

E così, a partire dai decreti legislativi 21 novembre 1945 n. 722, e 27 novembre 1947, n. 1331, dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 3 marzo 1960, n. 185, 16 luglio 1960, n. 706, 22 dicembre 1960, n. 1564, e 6 febbraio 1963, n. 44, fino alla legge 11 febbraio 1963, n. 79, si è provveduto con opportune norme a meglio disciplinare ed estendere la concessione delle quote di aggiunta di famiglia, che con l'ultima legge è stata mantenuta a favore dei figli maggiorenni studenti universitari fino al 26° anno.

A questi ultimi è stata anche accordata, in via amministrativa, con autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, l'assistenza malattia da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento legislativo mentre sollecitazioni sono state rivolte al Ministro dei trasporti per la estensione agli stessi della concessione speciale *C* per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Purtroppo le norme in vigore, e cioè:

quelle sopracitate che riguardano il diritto alle quote di aggiunta di famiglia;

il « nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » approvato con decreto del Ministro dei trasporti n. 1456 in data 8 giugno 1962 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 334, del 31 dicembre 1962) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1963;

la legge 19 gennaio 1942, n. 22, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, istitutivi dell'E.N.P.A.S., e successive modifiche, nonché la legge 30 ottobre 1953, n. 841, che ha esteso le prestazioni di detto Ente ai pensionati dello Stato;

sono rimaste ferme al criterio del riconoscimento del diritto dei menzionati benefici, limitatamente ai figli (celibi o nubili) che non abbiano superato il 21° anno; mentre per i figli maggiorenni il beneficio è accordato nei soli casi di comprovata, assoluta e perma-

nente inabilità al lavoro e sempre che essi risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

Dai suddetti beneficî rimangono perciò esclusi i figli maggiorenni, celibi o nubili, abili al lavoro, i quali al compimento del 21° anno anche se continuano a permanere a carico dei genitori, perché non hanno trovato occupazione redditizia o se donna non ha trovato ancora marito, perdono inesorabilmente e contemporaneamente il diritto a tre notevoli beneficî quali sono la quota di aggiunta di famiglia, la riduzione ferroviaria e l'assistenza malattia con grave danno del dipendente statale.

Ben note sono le difficoltà che i giovani incontrano oggi per una sistemazione, sia in un posto di lavoro sia col matrimonio; epperciò non poche sono le famiglie di dipendenti statali che si dibattono in ristrettezze economiche per il perdurare del carico dei figli oltre il 21 anno di età.

Sembra quindi giusto che anche in questi casi vengano mantenuti ai figli maggiorenni dei dipendenti statali i beneficî in argomento.

A questo scopo abbiamo ritenuto formulare la presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, fiduciosi nella considerazione che ad essa accorderete approvando i relativi provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

ART. 2.

La concessione speciale *C* per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, accordata con decreto del Ministro dei trasporti n. 1456 in data 8 giugno 1962 alle persone di famiglia del personale in attività di servizio ed in pensione delle Amministrazioni dello Stato, comprende, ferme restando le altre condizioni, anche i figli maggiorenni, celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente e prevalentemente a carico del titolare.

ART. 3.

L'assistenza di malattia e le altre prestazioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, del relativo regolamento di esecuzione approvato

con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, e successive modificazioni al personale statale in attività di servizio, e poi estese ai pensionati dello Stato con legge 30 ottobre 1953, n. 841, spettano, ferme restando le altre condizioni, anche ai figli maggiorenni celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

ART. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1965.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti nel capitolo dei provvedimenti legislativi in corso degli stati di previsione della spesa delle rispettive amministrazioni per l'anno finanziario 1965.